

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) [redacted]	Presidente
(MI) [redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) [redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) [redacted]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) [redacted]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [redacted]

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, con riferimento ad un prestito personale e ad una carta di credito, lamenta che l'intermediario ha effettuato una illegittima segnalazione del suo nominativo nei SIC, nonostante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e le rassicurazioni ricevute circa la non segnalazione posto che il disguido di pagamento non era dipeso da sua volontà, ma era riconducibile alla banca. Chiede, pertanto, la cancellazione del proprio nominativo dai SIC.

L'intermediario, nelle controdeduzioni presentate tardivamente in data 24/04/2020 (termine scaduto il 16/03/2020), nel confermare la correttezza delle segnalazioni effettuate nei SIC, precisa quanto segue. In data 14/10/2014 e in data 12/03/2016 il cliente sottoscriveva rispettivamente un contratto di prestito personale e un contratto di carta di credito; a partire dalla rata n. 28 del 15/02/2017 interrompeva il pagamento delle rate relative al finanziamento e a partire dal mese di marzo 2017 anche quelle della carta di credito; a fronte di tale situazione in data 16/02/2017 veniva ad esso inviato avviso di insoluto per il prestito personale; in ragione dei prolungati ritardi di pagamento in data 22 e 23/05/2017, con riferimento rispettivamente al finanziamento e alla carta di credito, gli veniva trasmesso preavviso di segnalazione; seguiva poi nelle date del 14/07/2017 e 20/07/2017 l'invio di un ultimo avviso di pagamento e di imminente decadenza dal beneficio del termine; per il perdurare dello stato di insolvenza, in data 18/07/2017 gli veniva inviata missiva contenente l'evidenza delle irregolarità registrate nel pagamento delle rate con addebito automatico, nel contempo veniva informato dell'impossibilità di mantenere tale modalità di pagamento, con conseguente invio dei bollettini postali finalizzati al pagamento delle successive mensilità; stante il mancato rientro per entrambe le posizioni veniva ad esso comunicata la decadenza dal beneficio del termine il 30/06/2017 per la carta e il 12/08/2017 per il finanziamento. In data 12/01/2018 il credito relativo alla carta di credito veniva ceduto ad altro intermediario e in seguito adempito dal cliente in data 10/05/2019;

per favorire il rientro del prestito personale veniva quindi concordato un piano di rientro in n. 66 effetti cambiari con decorrenza 20/12/2017 ed estinto anticipatamente il 4/06/2019. Precisa altresì che, con la sottoscrizione del "Modulo di sottoscrizione richiesta" e con la consegna del documento "Come utilizziamo i suoi dati", il cliente era stato ampiamente edotto circa l'utilizzo dei dati personali che sarebbe derivato dalla sottoscrizione dei rapporti contrattuali; che in forza delle numerose comunicazioni e delle azioni di recupero promosse non vi era alcun dubbio che lo stesso fosse pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dall'inadempimento; rileva inoltre l'inapplicabilità nel caso di specie delle indicazioni contenute nel "Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC" emanato dal garante per la Protezione dei dati personali il 26/10/2017 e segnatamente sulla natura di atto recettizio della comunicazione contenente il preavviso di imminente registrazione. Tutto ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente lamenta l'illegittima segnalazione del proprio nominativo nei SIC e ne chiede pertanto la cancellazione. Contesta, in primo luogo, il mancato invio da parte dell'intermediario del previsto preavviso di segnalazione.

Quanto alla sussistenza del requisito formale richiesto dall'art. 125 TUB e dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, si rileva che, nella specie, da un lato manca evidenza della prima segnalazione negativa; dall'altro difetta la prova dell'avvenuta ricezione dei preavvisi di segnalazione, che l'intermediario asserisce aver inviato al cliente nelle date 22/03/2017 (per il prestito personale) e 23/05/2017 (per la carta di credito), oltretutto senza specificare con quale servizio o strumento, rendendo così impossibile valutare, anche per deduzione, se il cliente sia stato effettivamente informato della imminente segnalazione (cfr., decisione Collegio di Coordinamento, n. 3089/2012). Trattandosi di segnalazione di tipo negativo in SIC a carico di persona fisica, il preavviso costituisce, per consolidata giurisprudenza dell'ABF, condizione di validità della segnalazione per cui essa deve considerarsi illegittima.

L'accertata illegittimità della segnalazione sotto l'aspetto formale assorbe i rilievi sollevati dalla parte ricorrente con riguardo alla mancata sussistenza anche dei requisiti sostanziali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da [redacted]